

**Al Presidente del
DT AgroBio e Pesca Ecocompatibile Scarl
Prof. Colazza**

Oggetto: Proposta di modifica del c. 5 art. 9 dello Statuto Sociale.

Il sottoscritto Pipitone Francesco nella qualità di Consigliere di Amministrazione del DT AgroBio e Pesca Ecocompatibile Scarl richiede di inserire la proposta di modifica del comma 5 dell'art. 9 dello Statuto Sociale quale punto all'Ordine del Giorno della prima Assemblea utile della Società prevista per il mese di gennaio 2019:


**previsione ex art. 9 c. 5 dello Statuto
(attuale)**

5. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) del D.M. 593/2000 e all'art. 6, comma 2, del Decreto 10 ottobre 2003 "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul F.A.R", la partecipazione di Università ed Enti Pubblici di ricerca, ivi compresi Enea ed Asi (art. 5, comma 3, D.M. 593/2000), dovrà essere almeno pari al 50% dell'intero capitale sociale, contestualmente ad una partecipazione delle "Imprese" (art. 5, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.M. 593/2000) superiore al 30%.

(proposto)

5. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) del D.M. 593/2000 la partecipazione al capitale sociale della categoria dei soci "Imprese" dovrà essere superiore al 50% dell'intero capitale sociale.

Palermo 13.12.2018

Distinti saluti
Francesco Pipitone


Proposte di modifica dello Statuto deliberate dal CdA del 27 novembre 2018

ex art 5, comma 3, lett. a), punto 3

(attuale previsione)

· appartenere alla categoria delle Grandi o Medie Imprese, così come definite nell'allegato I del regolamento CE n. 364/2004 (e successive modifiche) e dal D.M. del Ministero delle Attività Produttive (e successive modifiche);

(proposta)

· appartenere alla categoria delle Grandi o Piccole e Medie Imprese, così come definite nell'allegato I del regolamento CE n. 364/2004 (e successive modifiche) e dal D.M. del Ministero delle Attività Produttive (e successive modifiche);

ex art 22, comma 1,

(attuale)

1. la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, ivi compreso il Presidente.

2. L'Assemblea dei soci elegge tutti i membri del Consiglio di Amministrazione mediante votazione, nel rispetto dei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente statuto e in apposito regolamento interno. In particolare l'Assemblea nomina:

a. due consiglieri tra i candidati designati dai soci "Imprese", di cui all'art. 5 comma 1, lettere a), b), c), e d) del D.M. 593/2000;

b. tre consiglieri tra i candidati designati dai soci: Regione Siciliana, "Università" di cui all'art 5, comma 3, del D.M. 593/2000, "Enti pubblici di ricerca di cui all'art. 5, comma 3, del D.M. 593/2000, e in rappresentanza dei Soci "Consorzi regionali di ricerca" soggetti alla vigilanza e controllo dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana, su designazione dell'Assessore.

(proposto)

1. la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ivi compreso il Presidente.

2. L'Assemblea dei soci elegge tutti i membri del Consiglio di Amministrazione mediante votazione, nel rispetto dei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente statuto e in apposito regolamento interno. In particolare l'Assemblea nomina:

a. due o uno consiglieri, rispettivamente se il Consiglio è composto da cinque o tre membri, tra i candidati designati dai soci "Imprese", di cui all'art. 5 comma 1, lettere a), b), c), e d) del D.M. 593/2000;

b. tre o due consiglieri, rispettivamente se il Consiglio è composto da cinque o tre membri, tra i candidati designati dai soci: Regione Siciliana, "Università" di cui all'art 5, comma 3, del D.M. 593/2000, "Enti pubblici di ricerca di cui all'art. 5, comma 3, del D.M. 593/2000, e in rappresentanza dei Soci "Consorzi regionali di ricerca" soggetti alla vigilanza e controllo dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana, su designazione dell'Assessore.

ex art 32, comma 1,

(attuale)

1. Il Collegio sindacale viene nominato ai sensi dell'art. 2477 del codice civile ed esercita il controllo contabile. Esso sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti in possesso dei requisiti di legge.

(proposto)

1. Il Collegio sindacale, a composizione collegiale o monocratica, viene nominato ai sensi dell'art. 2477 del codice civile ed esercita il controllo contabile. In caso di nomina del collegio sindacale, a composizione collegiale, esso sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti in possesso dei requisiti di legge.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera di portare all'attenzione dell'assemblea le modifiche proposte.

ex previsione ex art 40,

(attuale)

1. In caso di controversia tra le parti circa la corretta esecuzione od interpretazione del presente contratto, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, le parti decidono che la stessa sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circostrizione ha sede la Società.

2. L'Arbitro deciderà secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando comunque il principio del contraddittorio tra le parti.

(proposto)

1. In caso di controversia tra le parti circa la corretta esecuzione od interpretazione del presente contratto che per disposizione di legge Inderogabile non siano di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, le parti decidono che la stessa sarà decisa da un Collegio Arbitrale composto da tre componenti, scelti dal Presidente del Tribunale nella cui Circostrizione ha sede la Società.

2. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo equità, salvo i casi previsti dalla Legge, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando comunque il principio del contraddittorio tra le parti.